Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

# RESOCONTO STENOGRAFICO n. 11

**8ª COMMISSIONE PERMANENTE** (Lavori pubblici, comunicazioni)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

76ª seduta: martedì 4 giugno 2019

Presidenza del presidente COLTORTI

RD 0314
TIPOGRAFIA DEL SENATO

# I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

**(1251)** ***Deputato MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche***, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4, 5
CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* . . . . . 3
FEDE *(M5S)*, *relatore* . . . . . 4
MARGIOTTA *(PD)* . . . . . 3
SANTILLO *(M5S)* . . . . . 4

***N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.***

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.*

*I lavori hanno inizio alle ore 8,35.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(1251)** ***Deputato MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche***, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, in sede redigente, del disegno di legge n. 1251, recante modifiche alla legge 9 agosto 2017 n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Della seduta verrà inoltre redatto Resoconto stenografico, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento.

MARGIOTTA *(PD)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei segnalare che il provvedimento di cui la Commissione sta per iniziare l'esame è stato approvato dalla omologa Commissione della Camera dei deputati all'unanimità in sede legislativa. Suggerisco allora, alla luce del largo e ampio consenso, al fine di abbreviare i tempi e attestare che un provvedimento viene fatto direttamente in Commissione, che anche l'8ª Commissione chieda la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante. Dico ciò in punta di piedi, come proposta, rimettendomi alla valutazione dei Gruppi, della Presidenza e del relatore.

CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il mio Gruppo è assolutamente d'accordo con la proposta del senatore Margiotta. Riteniamo che il provvedimento dovrebbe essere approvato il prima possibile. Occupandosi infatti di treni turistici, verrà utilizzato soprattutto nelle stagioni

estive e siamo già a giugno. Ribadisco pertanto che il mio Gruppo concorda con la proposta del senatore Margiotta.

SANTILLO *(M5S)*. Signor Presidente, il rispetto e il recupero delle infrastrutture ferroviarie è un tema molto sentito anche nei territori. Ci fa pertanto piacere raccogliere l'invito del senatore Margiotta e continuare l'esame del provvedimento in sede deliberante.

PRESIDENTE. Comunico che si potrà procedere alla richiesta di nuova assegnazione una volta che saranno pervenuti i prescritti pareri. Nelle more, l'esame proseguirà in sede redigente. Cedo quindi la parola al relatore, senatore Fede.

FEDE, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, ringrazio i colleghi per la proposta, che era quella che anch'io intendevo avanzare alla Commissione. Visto infatti l'ampio consenso che c'è stato alla Camera sul provvedimento, ritengo che la sede deliberante sia la modalità più corretta e più opportuna per accelerare un intervento che ha importanza per finalità turistiche.

Passo quindi alla relazione.

Il disegno di legge in esame, che è stato approvato all'unanimità dalla IX Commissione della Camera dei deputati, in sede legislativa, introduce modifiche alla legge n. 128 del 2017, recante «Disposizioni per l'istituzione delle ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico», al fine di superare talune problematiche riscontrate dopo la sua entrata in vigore, in relazione all'ambito dei soggetti che possono esercitare i servizi di trasporto delle ferrovie turistiche. In particolare la formulazione vigente dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 128 prevede che il servizio di trasporto nelle ferrovie turistiche debba essere esercitato da un'impresa ferroviaria ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2015, di recepimento della direttiva europea 2012/34/UE.

In applicazione di questa disposizione, alcune società che gestiscono servizi di trasporto ferroviario e che hanno operato, sebbene in mancanza della qualifica di imprese ferroviarie, nel settore del trasporto turistico ferroviario fino all'entrata in vigore della legge, rischiano ora di non poter proseguire l'attività proprio in quanto prive di questa qualifica.

La relazione illustrativa al disegno di legge presentato alla Camera cita, a titolo di esempio, il caso della società ARST Spa con socio unico facente capo alla Regione autonoma della Sardegna, che gestisce il cosiddetto «Trenino verde», il servizio di trasporto ferroviario pubblico locale per 160 chilometri e turistico per 440 chilometri sulla rete ferroviaria regionale, senza essere titolare di licenza ferroviaria.

Considerato che le reti ferroviarie locali e regionali isolate e le imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto su tali reti sono escluse esplicitamente dall'ambito di applicazione delle disposizioni (comprese quelle in materia di licenza ferroviaria) del decreto legi-

slativo n. 112, con il disegno di legge in esame si procede quindi ad ampliare l'ambito dei soggetti che possono esercitare il servizio turistico ferroviario.

Peraltro, per quanto riguarda in generale la sicurezza delle ferrovie turistiche, la definizione delle modalità per l'applicazione delle norme di sicurezza a tali infrastrutture e alle imprese che vi operano nonché le relative funzioni di vigilanza sono attribuite all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, come stabilito nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2016/798, recentemente esaminato dall'8ª Commissione (Atto del Governo n. 74).

Il provvedimento in esame consta di due articoli. L'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, introduce all'articolo 5 della legge n. 128 un nuovo comma 1-*bis*, nel quale si specifica che il servizio ferroviario turistico può essere svolto: *a)* dalle imprese ferroviarie di cui al Capo II del decreto legislativo n. 112 del 2015, per le linee interconnesse con la rete ferroviaria nazionale; *b)* dalle imprese ferroviarie o dai soggetti che già esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti; *c)* da altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio. Il comma 1, lettera *b)*, del testo in esame provvede quindi a coordinare l'articolo 5, comma 3, della legge n. 128 con l'integrazione ora introdotta. L'articolo 2 del disegno di legge disciplina l'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Fede per la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, propongo di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 6 giugno 2019, alle ore 12. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 8,45.*

€ 1,00